



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

PRIMA SEZIONE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il proprio decreto del 13 ottobre 2025, n. 319, con il quale sono state ripartite le materie fra le Sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2026 i ricorsi assegnati alla Sezione Prima, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della udienza pubblica di trattazione nel merito, sono così ripartiti:

SEZIONE PRIMA

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- Avvocatura Generale dello Stato;
- Camera dei Deputati;
- Consiglio dei Ministri;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Corte dei Conti e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- CISR, DIS, AISI, AISE;

- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
- Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- Roma Capitale, ad esclusione dei ricorsi in materia di:
 - a) edilizia;
 - b) commercio ed intrattenimento ed occupazione di suolo pubblico funzionale all'attività commerciale;
 - c) enti vigilati o dipendenti da Roma Capitale (con la sola eccezione dei ricorsi riguardanti Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.);
- Senato della Repubblica;

B) Ricorsi aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli atti adottati dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a;

D) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.

SEZIONE PRIMA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA);
- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS);
- Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE);
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Ministero della Difesa

SEZIONE PRIMA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni sportive;
- Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni sportive;

- Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi:
 - a) in materia di pubblico impiego e di quelli avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile;
 - b) in materia di cittadinanza;
 - c) concernenti le misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale

SEZIONE PRIMA QUATER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di pubblico impiego e di quelli avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Art. 2

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al decreto prot. n. 319 del 13 ottobre 2025.

Il presente decreto – che verrà comunicato ai Magistrati in servizio presso la Sezione Prima, al Segretario Generale del Tribunale ed al Dirigente responsabile della Sezione anzidetta – ha effetto dal 1° gennaio 2026.

Roma, 13 ottobre 2025